




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 276 del 05.08.2013

Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 dell'art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenza n. 76/12 del 21.05.2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Sarno Giuseppe e Fumo Maria e Regione. Prat. Avv.ra n. 1114/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 22.666,96. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 844/11

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Lucio Varriale

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Paolo Romano





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. .... *844* .../II

**Area Generale di Coordinamento:**

**A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
276	05/08/2013	15	10	1

**Oggetto:**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Sarno Giuseppe e Fumo Maria c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 1114/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 22.666,96. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

- Documento Primario : 0A1ABAD29FEF80405BC66B96519A331F6981BBFE
- Allegato nr. 1 : D938901A7ACBE69B58FF444775B94752FE7A2A9C
- Allegato nr. 2 : 3D40711185EFD45D0860DA0C1E5276FC0591B416
- Allegato nr. 3 : 38D83CA4A2B50E6DC2F4A868D0A507BB836D8CA3
- Allegato nr. 4 : A81DE4819642AA714BE90ED1E521377580FBE027
- Frontespizio Allegato : DA9112BBD6BD566CB9D822CC0772F0BBE80D608A

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017165/A  
Del: 26/08/2013 17.16.15  
Da: CR A: SERDA





Deliberazione N. 276

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Area	Settore
15	10
8	1,2
53	
55	

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 05/08/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 844/11

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Sarno Giuseppe e Fumo Maria c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 1114/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 22.666,96. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	<b>ASSENTE</b>
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017165/A

Del: 26/08/2013 17.16.15  
Da: CR A. SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/02/2009 e rinotificato il 13/06/2009 Sarno Giuseppe e Fumo Maria, convenivano in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dall'esonazione del canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, in località Contrada Occhio di Bue di Via Lo Porto in Scafati (SA), avvenuta in data 14/10/1995 e 05/05/1998;
- b. che con sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da Sarno Giuseppe e Fumo Maria, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (€ 4.803,05 dal 04/10/1995 ed € 2.790,00 dal 05/05/1998) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 242,00 per spese, € 1.320,00 per diritti, € 1.387,50 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA, CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio;
- c. che la sentenza è stata depositata in cancelleria il 20/06/2012;
- d. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2012.0662590 del 10/09/2012, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- e. che il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2012.0724981 del 04/10/2012 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- f. che il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2013.0320327 del 07/05/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv. Margherita Oliva e avv. Franco Oliva di quantificare le spese di CTU, documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- g. che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno in data 21/05/2013 (prot. 2013.0358113) il procuratore antistatario ha quantificato le spese di lite, inviando la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione e di CTU a carico della parte vincitrice, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme;

#### RILEVATO

- a. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 18.562,71 di cui per € 7.593,05 sorta capitale, € 7.666,23 per rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo così come liquidato in sentenza, € 2.646,40 per pagamento CTU, € 443,10 spese di registrazione sentenza e pubblicazione, € 213,93 per spese successive alla sentenza comprensive di C.P.A. e IVA.
- b. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 76/2012 del 21/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli da attribuire ai procuratori antistatari, ammontano complessivamente ad € 4.104,25 al lordo della ritenuta d'acconto di € 609,19 a saldo della fattura proforma del 20/05/2013, di cui: € 242,00 per spese come liquidati in sentenza, € 29,24 per richiesta copie, € 1.320,00 per diritti e € 1.387,50 per onorari, € 338,44 per rimborso spese generali (12,5%) ed € 121,84 per C.P.A. (4%) € 665,23 per IVA;
- c. Che la somma di tale debito ammonta a complessivi € 22.666,96 come di seguito ripartita:  
- Sigg.Sarno Giuseppe e Fumo Maria € 18.562,71

- avv. Margherita Oliva e Franco Oliva € 4.104,25 (al lordo della rit. d'acc. di € 609,19)

- d. che tale debito, complessivamente pari ad € 22.666,96 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli ) della sentenza 76/2012 del 21/05/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

#### CONSIDERATO:

- a. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 22.666,96 in esecuzione della sentenza 76/2012 del 21/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- b. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013) con L.R. n.5 del 6/5/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015 con L.R. n. 6 del 6/05/2013, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 Maggio 2013;
- g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 170 del 03/06/2013 pubblicata sul BURC n. 34 del 21/06/2013, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- h. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- i. che nel succitato bilancio 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15";
- j. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- k. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

#### RITENUTO:

- a. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 22.666,96 come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di bonifica integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- Sig.ri Sarno Giuseppe e Fumo Maria € 18.562,71;
  - Avv.ti Margherita Oliva e Franco Oliva € 4.104,25 (al lordo della rit. d'acc. di € 609,19)

- b. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 22.666,96, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- d. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell’importo di € 22.666,96 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;
- e. di voler demandare al Dirigente del Settore 10 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 22.666,96 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- f. che, allo scopo di evitare all’Ente ulteriore aggravio di spesa per l’effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;
- g. di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, condebitore in solido, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall’Ente Consortile;

#### PRECISATO CHE:

- a. con Determina Dirigenziale n. 22 del 28/03/2013, da una prima disamina constatata la sussistenza di numerosissimi procedimenti pendenti per i quali occorre proporre deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Dirigente p.t., nell’immediatezza dell’assunzione di funzioni, ha costituito specifico gruppo di lavoro per il censimento di tali procedimenti e la celere predisposizione degli atti di competenza, tra cui il presente;
- b. che il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Iozzino, ha istruito gli atti come dalle schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 del, acquisite rispettivamente al protocollo nr.425860 in data 14/06/2013 e nr. 425878 in data 14/06/2013;

#### VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- c. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- d. la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013;
- e. la sentenza n. 76/2012 del 21/05/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli;
- f. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## DELIBERA

- 1 Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 76/2012 del 21/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 22.666,96 (Ventiduemilaseicentosessantasei/96) come di seguito ripartita:
- Sig.ri Sarno Giuseppe e Fumo Maria € 18.562,71;
  - Avv.ti Margherita Oliva e Franco Oliva € 4.104,25 (al lordo della rit. d'acc. di € 609,19)

- 2 Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:

3.1 capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 22.666,96;

3.2 capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 22.666,96;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01	1913
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01	1913

- 4 di demandare al Dirigente del Settore 10 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 22.666,96 (Ventiduemilaseicentosessantasei/96) da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5 di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.,
- 6 di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile;
- 7 Di prendere atto che l'importo di € 22.666,96 e rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- 8 Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 8.1 Capidipartimento del Bilancio, Lavori Pubblici, Advocatura;
  - 8.2 alle seguenti Aree Generali di Coordinamento della Giunta Regionale della Campania:
    - 8.2.1 Bilancio, Ragioneria e Tributi;
    - 8.2.2 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
    - 8.2.3 Advocatura;
  - 8.3 ai seguenti Settori Regionali:
    - 8.3.1 Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;
    - 8.3.2 Gestione della Entrata e della Spesa;

- 8.3.3 Contenzioso Civile e Penale e Contenzioso Amministrativo e Tributario per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- 8.3.4 Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.29 L.R. n.7/2002;
- 8.5 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria);
- 8.6 al Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	276	del	05/08/2013	AREA	SETTORE	SERVIZIO
				15	10	1
				8	1,2	
				53		
				55		

**OGGETTO :**  
*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Sarno Giuseppe e Fumo Maria c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 1114/09. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 22.666,96. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Ing. Rampino Celestino Dr. Rosati Bruno Dr.ssa Salerno Maria</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Ferrara Mauro (ad interim) Dipartimento delle Politiche Territoriali Dr. Mautone Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali Dr. Varriale</i>		


VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>05/08/2013</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>06/08/2013</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:


---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
*Dr.ssa Annalisa...*





*Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 1 del 11/06/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Avv.ra n. 1114/09

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" – del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale per il tramite Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota prot. 2012.0662590 del 10/09/2012;

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Sig.ri Sarno Giuseppe (C.F. SRNGPP41H10I019D) e Fumo Maria (C.F. FMUMRA33P60I019I)

**Oggetto della spesa**

Pagamento dei danni subiti ai Sig.ri Sarno Giuseppe e Fumo Maria, a seguito dall'esonazione del canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, in località Contrada Occhio di Bue di Via Lo Porto in Scafati (SA), avvenuta in data 14/10/1995 e 05/05/1998, a carico della Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, di cui alla Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012, per € 7.593,05 in favore di Sarno Giuseppe e Fumo Maria, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (€ 4.803,05 dal 04/10/1995 ed € 2.790,00 dal 05/05/1998) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/02/2009 e rinotificato il 13/06/2009 Sarno Giuseppe e Fumo Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Margherita Oliva e Franco Oliva, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dall'esonazione del canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, in località Contrada Occhio di Bue di Via Lo Porto in Scafati (SA), avvenuta in data 14/10/1995 e 05/05/1998.

Con sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da Sarno Giuseppe e Fumo Maria, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05 in favore di Sarno Giuseppe e Fumo Maria, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (€ 4.803,05 dal

04/10/1995 ed € 2.790,00 dal 05/05/1998) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 4.104,25 al lordo della ritenuta d'acconto di € 609,19 a saldo della fattura proforma del 20/05/2013, di cui: € 242,00 per spese come liquidati in sentenza, € 29,24 per richiesta copie, € 1.320,00 per diritti e € 1.387,50 per onorari, € 338,44 per rimborso spese generali (12,5%) ed € 121,84 per C.P.A. (4%) € 665,23 per IVA, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU..

La sentenza è stata depositata in cancelleria il 20/06/2012 e il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2012.0662590 del 10/09/2012, per gli adempimenti di competenza. Successivamente il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2012.0724981 del 04/10/2012 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0320327 del 07/05/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv. Margherita Oliva e Franco Oliva di quantificare le spese di CTU, documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Che con nota pervenuta al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno in data 21/05/2013 (prot. 2013.0358113) il procuratore antistatario ha quantificato le spese di lite, con la stessa nota è stata inviata la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione a carico della parte vincitrice, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**  
Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

A	DANNO %	
	A1	Sorta capitale 1 € 4.803,05
	A2	interessi + rivalut. Dal 04/10/95 al 21/05/12 € 5.212,85
	A3	Sorta capitale 2 € 2.790,00
	A4	interessi + rivalut. Dal 05/05/98 al 21/05/12 € 2.180,42
	A5	interessi dal 21/05/12 al 31/05/13 € 272,96
	A6	Registrazione sentenza + pubblicaz.sent. € 443,10
	A7	Spese succ. pubbl.sent. € 170,00
	A8	C.A.P. 4% € 6,80
	A9	I.V.A. 21% € 37,13
	A10	C.T.U. € 2.646,40
<b>TOTALE DANNO</b>		<b>€ 18.562,71</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli, di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, condebitore in solido.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 3

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

**chiede**


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 18.562,71 (Diciottomilacinquecentosessantadue/71).

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Nota Avv. Margherita Oliva e Franco Oliva prot. 0358113 del 21/05/2013.

Salerno, 11/06/2013

Il Responsabile della P.O. 09  
Ing. Salvatore Iozzino





*Giunta Regionale della Campania***Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio****SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 2 del 11/06/2013

AREA 15 SETTORE 10 SERVIZIO 01

Prat. Avv.ra n. 1114/09

Il sottoscritto ing. Salvatore Iozzino nella qualità di responsabile della P.O. 09 "Demanio Idrico" – del Servizio 01 del Settore 10 "Settore Provinciale Genio Civile di Salerno" dell'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni", per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale per il tramite Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota prot. 2012.0662590 del 10/09/2012 e la documentazione acquisita

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** avv. Margherita Oliva e avv. Franco Oliva**Oggetto della spesa**

Pagamento delle spese di lite agli avv.ti Margherita Oliva e Franco Oliva, a carico della Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, di cui alla Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012, per un totale di € 4.104,25 al lordo della ritenuta d'acconto di € 609,19 a saldo della fattura proforma del 20/05/2013, in particolare € 242,00 per spese come liquidate in sentenza, € 29,24 per richiesta copie, € 1.320,00 per diritti e € 1.387,50 per onorari, € 338,44 per rimborso spese generali (12,5%) ed € 121,84 per C.P.A. (4%) € 665,23 per IVA, in relazione ai danni subiti dall'esondazione del canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, in località Contrada Occhio di Bue di Via Lo Porto in Scafati (SA), avvenuta in data 14/10/1995 e 05/05/1998.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/02/2009 e rinotificato il 13/06/2009 Sarno Giuseppe e Fumo Maria rappresentati e difesi dagli avv.ti Margherita Oliva e Franco Oliva, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dall'esondazione del canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, in località Contrada Occhio di Bue di Via Lo Porto in Scafati (SA), avvenuta in data 14/10/1995 e 05/05/1998.

Con sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da Sarno Giuseppe e Fumo Maria, ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05 in favore di Sarno Giuseppe e Fumo Maria, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (€ 4.803,05

dal 04/10/1995 ed € 2.790,00 dal 05/05/1998) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura di € 4.104,25 al lordo della ritenuta d'acconto di € 609,19 a saldo della fattura proforma del 20/05/2013, in particolare € 242,00 per spese come liquidati in sentenza, € 29,24 per richiesta copie, € 1.320,00 per diritti e € 1.387,50 per onorari, € 338,44 per rimborso spese generali (12,5%) ed € 121,84 per C.P.A. (4%) € 665,23 per IVA, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU.

La sentenza è stata depositata in cancelleria il 20/06/2012 e il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 2012.0662590 del 10/09/2012. Successivamente il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con nota n. prot. 2012.0724981 del 04/10/2012 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Provinciale Genio Civile di Salerno, per la predisposizione degli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2013.0320327 del 07/05/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv. Margherita Oliva e Franco Oliva di quantificare le spese di CTU, documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno in data 21/05/2013 (prot. 2013.0358113) il procuratore antistatario ha quantificato le spese di lite, con la stessa nota è stata inviata la documentazione inerente il pagamento delle spese di registrazione a carico della parte vincitrice, nonché gli estremi dei codici IBAN presso cui effettuare l'accredito delle somme, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

<b>B SPESE LEGALI</b>		
B1	competenze e spese imponibili	€ 2.707,50
B2	12,50% Rimborso spese generali	€ 338,44
B3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 121,84
B4	21% IVA	€ 665,23
B5	Spese liquidate in sentenza	€ 242,00
B6	Spese per copie	€ 29,24
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.104,25</b>
B7	Ritenuta d'acconto del 20%	€ 609,19
	<b>TOTALE SPESE LEGALI</b>	<b>€ 3.495,06</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli, di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede




il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 4.104,25( Quattromilacentoquattro/25).

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 76/12 del 21/05/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Nota Avv. Margherita Oliva e Franco Oliva prot. 2013.0358113 del 21/05/2013 .

Salerno, 11/06/2013

Il Responsabile della P.O. 09-  
Ing. Salvatore Iozzino





STUDIO LEGALE  
Patrocinio Magistrature Superiori e Tribunali Ecclesiastici

Prof. avv. Margherita Oliva

Docente di diritto privato - Università "Niccolò Cusano" ROMA  
Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0815186162 Fax: 0815189283  
84010 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)  
e mail: avvocatoliva@libero.it

Prof. avv. Margherita Oliva avv. Maria Cristina Servino avv. Franco Oliva avv. Alessandra Mancino

Invio a mezzo fax al n. 0892589208

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE	
DATA DI ARRIVO	1 MAG. 2013
PREZZO CARICO	
SEZIONE	

Impr. 1022 Impr. 1  
 Alla c.a. del Dott. Emilio Sanseverino

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,  
Attuazione Espropriazione  
Settore Provinciale del Genio Civile

Salerno

Oggetto: sentenza n. 76/2012 del TRAP di Napoli, relativo al giudizio promosso da Sarno Giuseppe + Fumo Maria / Regione Campania + l.

Vs Prot.avv. 662590 del 10.09.2012

Vs Rif. Avvocatura. n. 1114/09

In riferimento alla Vostra "richiesta di documentazione per liquidazione" relativa alla sentenza in oggetto, pervenutami in data 07.05.2013, ed a seguito del colloquio telefonico avuto in data 16.05.13 con il dott. Emilio Sanseverino, Vi trasmetto i seguenti documenti: n. 2 proforma di fattura; estratto sentenza n. 76/12; modello F23, attestante il versamento di € 413,86 per la registrazione della sentenza n. 76/12; decreto di liquidazione CTU della Corte della Corte di Appello di Salerno a favore del Dott. Ing. Antonio Mataluni, nominato CTU nel giudizio di cui all'oggetto; lettera a/r del Dott. Mataluni di richiesta pagamento ctu; ricevuta di pagamento a firma del Dott. Ing. Antonio Mataluni (per un totale di 10 pagg. compresa la presente).

Cordiali saluti.

San Marzano sul Sarno, li 20 maggio 2013

prof. avv. Margherita Oliva

*uff. Oliva*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0358113 21/05/2013 12,56  
Mittente: OLIVA MARGHERITA (AVV.)

Assognotario: Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica: 15.1.22. Fascicolo: 6 del 2012



*Impr. 1079*

STUDIO LEGALE  
 Patrocinio Magistrature Superiori e Tribunali Ecclesiastici  
**Prof. Avv. Margherita Oliva**  
 Docente di diritto privato Università "Niccolò Cusano" ROMA  
 Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0815186162 Fax 0815189283  
 84010 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)  
 e mail: [avvocattoliva@libero.it](mailto:avvocattoliva@libero.it)

Spett.le  
 Regione Campania  
 - in persona del Presidente della Giunta  
 Regionale, legale rapp.te pro tempore -  
 Via Santa Lucia, 81  
 80132 Napoli

Oggetto: sentenza n. 76/2012 del TRAP di Napoli, relativo al giudizio promosso da Sarno Giuseppe + Fumo Maria / Regione Campania + 1.

Sorta capitale (evento del 04.10.95)	0,00	0,00	4.803,05
Rivalutaz monetaria (dal 4.10.95 al 20.6.12)	0,00	0,00	2.070,11
Interessi legali (dal 4.10.95 al 30.04.13)	0,00	0,00	3.316,31
Sorta capitale (evento del 5.5.98)	0,00	0,00	2.790,00
Rivalutaz monetaria (dal 5.5.98 al 20.6.12)	0,00	0,00	979,29
Interessi legali (dal 5.5.98 al 30.4.13)	0,00	0,00	1.296,48
Spese CTU	0,00	0,00	2.646,40
Registrazione sentenza	0,00	0,00	413,86
Spese successive pubblicazione sentenza	170,00	0,00	(29,24)
<hr/>			
Totale	170,00	0,00	18.344,74

Riepilogo:	
Diritti + Onorari	170,00
Spese imponibili	0,00
	<hr/> 0,00 =
+ Cassa avvocati (4%)	6,80
	<hr/> 176,80 =
Totale imponibile	176,80
+ I.V.A. (21%)	37,12
	<hr/> 213,92 =
+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72	18.344,74
	<hr/> 18.558,66 =
Totale	18.558,66
Importo dovuto (Euro)	<hr/> 18.558,66 =

Il pagamento potrà avvenire a mezzo assegno bancario intestato ai miei assistiti, sig. Giuseppe SARNO, nato a San Marzano sul Sarno (SA) il 10.06.1941, C.F.: SRNGPP41H101019D; sig.ra Maria FUMO, nata a San Marzano sul Sarno (SA) il 20.09.1933, C.F.: FMUMRA33P601019I, da far pervenire presso il mio studio in San Marzano sul Sarno (84010 - SA), alla via Vittorio Veneto, 19.

yoc

Prof. Avv. Margherita Oliva  
Via Vittorio Veneto, 19  
84010 San Marzano sul Sarno SA  
P.I.: 03033430657  
C.F.: LVOKGH66T441019T

Spett.le  
Regione Campania  
- in persona del Presidente della Giunta  
Regionale, legale rapp.te pro tempore -  
C.F.: 80011990639  
P.Iva: 03516070632  
Via santa Lucia, 81  
80132 Napoli

Pro forma fattura del 20.05.2013  
Oggetto: sentenza n. 76/2012 del TRAP di Napoli, relativo al giudizio promosso da  
Sarno Giuseppe + Fumo Maria / Regione Campania + 1, distrazione a favore degli  
avv.ti Margherita e Franco Oliva, quali procuratori costituiti di parte ricorrente.

Diritti liquidati in sentenza	1.320,00	0,00	0,00
Onorari liquidati in sentenza	1.387,50	0,00	0,00
Spese liquidate in sentenza	0,00	0,00	242,00
Spese richieste copia in cancelleria	0,00	0,00	21,24
Spese notifica	0,00	0,00	8,00

Totale	2.707,50	0,00	271,24
--------	----------	------	--------

## Riepilogo:

Diritti + Onorari	2.707,50
Spese imponibili	0,00
Spese generali (12,5%)	338,43
+ Cassa avvocati (4%)	3.045,93 =
	121,83
Totale imponibile	3.167,76 =
+ I.V.A. (21%)	665,22
+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72	3.832,98 =
	271,24
Totale	4.104,22 =
- Ritenuta di acconto	609,18 =
Totale dovuto	3.495,04

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.P.R. 600/73, la R.A. sarà versata dalla  
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te pro tempore.  
Il pagamento potrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato all'avv. Margherita Oliva ed  
intrattenuto presso la Banca Popolare Società Cooperativa - Filiale di Sarno, via Prolungamento Matteotti - IBAN:  
IT11 K 05034 76480 00000000 1651.

San Marzano sul Sarno, li 20 maggio 2013

avv. Franco Oliva

*Fr. Oliva*

prof. avv. Margherita Oliva

*M. Oliva*





## Corte d'Appello di Napoli

Sezione AC - Piazza E. De Nicola  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 14/2009  
Numero di ruolo sezione: 14/2009  
Giudice: FUSILLO MARIA SILVANA

Page 1 of 2

Data prossima udienza: 09/12/2010 Ore: 10.00

### DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale SARNO GIUSEPPE  
Avv. OLIVA MARGHERITA  
Avv. OLIVA FRANCO  
Convenuto principale REGIONE CAMPANIA  
Avv. CARBONE ANNA

OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL  
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO  
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 03/12/2010, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE  
DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO:

LIQUIDA

AL C.T.U. ING.MATALUNI ANTONIO  
PANELLA 23 - MONTESARCHIO

PER:

- 1) N. 0 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 2.200,00
- 2) ONORARI EURO 0,00  
CALCOLATO A % SUL VALORE DI 0,00
- 3) SPESE EURO 0,00

E COSI' UN TOTALE DI EURO 2.200,00 + I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO  
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI  
dei ricorrenti

### SI NOTIFICHI A:

C.T.U. ING.MATALUNI ANTONIO  
PANELLA 23 - MONTESARCHIO

Avv. OLIVA MARGHERITA - Elett.Dom.C/O AVV.MARIA ROSARIA SCARPATI -PIAZZA SANTA MARIA DEGLI  
ANGELI 6 - NAPOLI

Avv. CARBONE ANNA - VIA S. LUCIA N.81 PAL. DELLA REGIONE - NAPOLI

Avv. OLIVA FRANCO - Elett.Dom.C/O AVV.SCARPATI MARIA ROSARIA- PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
6 - NAPOLI

Dott. Ing. Antonio MATALUNI  
Via Panella n° 23  
82016 MONTESARCHIO (BN)  
Tel./fax 0824 835870

Raccomandata A.R.

Egr. Giuseppe Sarno  
Via Lo Porto, trav. Occhio di Bue, 10  
84018 Scafati (SA)

Oggetto : Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  
c/o Corte di Appello di Napoli  
Causa : Sarno Giuseppe c/ Regione Campania+1. R.G. n. 14/2009

Pagamento liquidazione C.T.U.:


Il sottoscritto ing. Antonio Mataluni, CTU per la causa in oggetto, in riferimento a quanto sopra chiede il pagamento della liquidazione di CTU, come stabilito dal G.D. dott.ssa Maria Silvana Fusillo con ordinanza del 02.12.2010, pari ad € 2.646,40 compreso IVA e Cassa, che può essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate.

Banca Popolare di Novara  
Agenzia di Montesarchio (BN)  
Mataluni Antonio Via Panella, 23 – 82016 Montesarchio (BN)  
Codice IBAN: IT53U0560875370000000002420

Si precisa, infine, che decorsi inutilmente sette giorni dal ricevimento della presente, si procederà per vie legali.

Distinti saluti

Montesarchio, 07 febbraio 2011

Il C.T.U.  
Dott. Ing. Antonio Mataluni  


Dott. Ing. Antonio MATALUNI  
Via Panella n° 23  
82016 MONTESARCHIO (BN)  
Tel./fax 0824 835870

Egr. Giuseppe Sarno  
Via Lo Porto, trav. Occhio di Bue, 10  
84018 Scafati (SA)

Oggetto : Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  
c/o Corte di Appello di Napoli  
Causa : Sarno Giuseppe c/ Regione Campania+1. R.G. n. 14/2009

Pagamento liquidazione C.T.U.:

Il sottoscritto ing. Antonio Mataluni, CTU per la causa in oggetto, in riferimento a quanto sopra dichiara di non aver nulla a pretendere dal sig. Giuseppe Sarno..

Il C.T.U.  
Dott. ing. Antonio Mataluni  
*(Antonio Mataluni)*



T.A. 70/12

14/2009  
269  
262  
P. Pica  
Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

- dott. Maurizio Gallo Presidente
- dott. Leonardo Pica Giudice delegato
- dott. ing. Pietro E. De Felice Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 14/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.4.2012 e vertente

T R A

Sarno Giuseppe (C.F.: SRN GPP 41H10 I019D) e Fumo Maria (C.F.: FMU MRA 33P60 I019I), rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Margherita Oliva (C.F.: LVO MGH 66T44 I019T) e dall'avv. Franco Oliva (C.F.: LVO FNC 73T03 G230P), tutti elett.te dom.ti in Napoli al Vico Bagnara, 4, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Scarpati

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno (già Consorzio Di Bonifica Dell'agro Nocerino-Sarnese) (C.F. 80009450653), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Agostini, ed elett.te dom.ti in Napoli al Corso Novara, 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Tufano

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.12.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: accogliersi la domanda e per l'effetto <<dichiarare la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te pro tempore, quale titolare ed amministratore delle opere idriche demaniali, in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno, bacini del Sarno, del torrenti vesuviani e dell'Irno, già Consorzio di Bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino, in qualità di ente titolare della gestione e della manutenzione dell'alveo e degli argini del canale di bonifica Controfosso Destro, in persona del legale rapp.te pro tempore, o, in subordine, singolarmente responsabili dei frequenti allagamenti del fondo di proprietà degli stanti provocati dalle esondazioni del suindicato canale succedutisi fin dall'ottobre del 1995 e, in particolare, in data 14.10.1995 ed in data 05.05.1998; condannare, conseguentemente, gli enti resistenti, in solido tra loro, o, in subordine, singolarmente, al risarcimento dei danni subiti dall'istante alle colture praticate nel proprio fondo, quantificati in € 14.090,36, già £ 27.282.750 per i soli danni alle colture, in conformità della CTU espletata, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data di rilevamento dei prezzi per ciascuna delle due esondazioni (dicembre 1995, per l'esondazione del 14.10.1995 e giugno 1998, per l'esondazione del 05.05.1998) sino all'effettivo soddisfo; condannare gli enti resistenti, in solido tra loro, o, in subordine, singolarmente, al pagamento della somma di € 2.200,00, oltre IVA e Cassa, liquidata al CTU, Ing. Antonio Mataluni, con decreto del 03.12.2010, posta provvisoriamente a carico di parte ricorrente e dalla stessa interamente versata (cfr.: quietanza di pagamento a firma dell'ing. Antonio Mataluni); condannare, inoltre, gli enti resistenti, con vincolo solidale, o, in via subordinata, singolarmente, al pagamento delle spese, diritti, onorari del giudizio ed al rimborso del 12,5% per spese generali (ex art. 15 L.P.), C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari, in sentenza esecutiva ex lege>>

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16.2.2009 alla Regione e il 18.2.2009 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 13.6.2009 alla Regione e il 15.6.2009 al Consorzio, Sarno Giuseppe e Fumo Maria, premesso:

- di essere proprietari e coltivatori del fondo, sito in Scafati (SA) alla località "Contrada Occhio di Bue" di via Lo Porto, confinante ad est con il canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, censito nel N.C.T. al fg. 6, p.lle nn. 323, 326, 328, 436 e 438;

- che in data 14.10.1995 ed in data 05.05.1998, a seguito di piogge, i loro terreni

ed altresì le colture in essere (lattuga cappuccia, fagiolini da cornetto varietà bobis consociato a file alterne di peperoncino dolce), sono stati devastati e danneggiati a causa della esondazione del suddetto canale;

• che i danni sono stati accertati e descritti nella perizia di parte a firma del dott. Pio D'Amora, quantificandoli in complessivi € 16.049,42;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, quale titolare ed amministratore delle opere idriche demaniali, ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, quale ente titolare della gestione e della manutenzione dell'alveo e degli argini del canale di bonifica Controfosso Destro, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, ed eccependo la Regione anche la prescrizione e la nullità della domanda.

Disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo a seguito delle esondazioni del 14.10.1995 e del 05.05.1998. In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie i ricorrenti si sono palesati proprietari, oltre che braccianti agricoli, del fondo di cui è causa, ossia astrattamente titolari del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa (sito nel Comune di Scafati (SA) alla località "Contrada Occhio di Bue" di via Lo Porto, confinante ad est con il canale di bonifica denominato "Controfosso Destro" del fiume Sarno, censito nel N.C.T. al fg. 6, p.lle nn. 323, 326, 328, 436 e 438) è di proprietà dei ricorrenti (cfr. le visure catastali e i titoli di provenienza dell'8.1.1974 e del 5.10.1983 versati in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità degli stessi (cfr. anche le risultanze dei verbali di accesso del c.t.u.) e che questi abbiano diritto di invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va

ritenuta sussistente la legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti.

Come già accertato da questo giudice in altre analoghe vertenze, il canale "Controfosso Destro", che ha provocato i danni di cui è causa, costituisce sia un corso d'acqua appartenente al demanio idrico interessato da opere idrauliche di quarta categoria (la cui manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all'epoca dei fatti di causa spettava alla Regione), sia uno dei canali maestri della rete dei colatori di bonifica del comprensorio affidati alla cura e alla vigilanza del Consorzio di Bonifica (cfr. *amplius* la sentenza n. 210/2005 di questo TRAP, versata nella produzione dei ricorrenti).

Né, a tacer d'altro, è pertinente il richiamo da parte della difesa regionale al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), risalendo l'evento di cui è causa ad epoca antecedente all'entrata in vigore di siffatta normativa.

3)Va, inoltre, rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione delle esondazioni del 14.10.1995 e del 05.05.1998, risulta documentato che la ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettere raccomandate a.r. ricevute dai resistenti il 10.9.1998, il 12.10.2000, il 10.7.2001, il 5.5.2003, il 10.4.2008 (cfr. i doc. n. 8 e 12 della produzione attorea) e che ha instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 16-18.2.2009.

4)Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della CTU è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, a seguito delle precipitazioni meteoriche del 14.10.95 e 05.05.98, lo straripamento del canale ha causato l'impantanamento dei fondi dei ricorrenti con conseguenti danni alle colture esistenti. È emerso, in particolare, che *<<le inondazioni del canale ... sono dovute sia alle perdite di acqua provenienti dal fiume Sarno che si immettono nel canale "Controfosso destro", sia ad una scarsa manutenzione del canale stesso poiché per ampi tratti è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione spontanea che, di fatto, compromette il regolare deflusso delle precipitazioni causando allagamenti ampi e persistenti con effetti distruttivi per le colture in atto. ... L'assenza pressoché totale di un normale deflusso è causa, pertanto, di continue esondazioni che mettono a dura prova la tenacia di imprenditori agricoli che da generazioni lavorano sul territorio, garantendo la permanenza di una realtà produttiva estremamente importante da un punto di vista economico e sociale. .... Nel tratto che il Controfosso destro sottopassa il*

*fiume Sarno a sifone, la sezione di esso risulta insufficiente per lo smaltimento dei volumi d'acqua che arrivano da monte, quanto si verificano copiose precipitazioni. E' pure da porsi in evidenza che, una concausa agli inconvenienti descritti, è da attribuire agli scarichi fognari che sfociano nel Controfosso destro, immediatamente a monte del sifone, per cui allorquando il Controfosso è in piena, va senz'altro in pressione con conseguente crisi della rete a monte, provocando l'esondazioni del canale stesso con allagamenti dei fondi circostanti. Un altro aspetto da non sottovalutare, come già detto, è da imputare alla bassissima pendenza della valle che degrada verso il mare, quindi, il fiume Sarno accumula sedimenti e detriti nel suo alveo, con conseguente riduzione della sezione dell'alveo>> (cfr. pagg. 7 e 8 della c.t.u., a firma dell'ing. Antonio Mataluni).*

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva (spettante al Consorzio), va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio (di competenza della Regione), considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel canale, quale alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica. E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania, in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali, che risulta concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85 (vigente all'epoca dei fatti), ove all'art. 3 si legge che <<per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi>>, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: <<Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in

*[Handwritten signature]*  
5

funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento e la quantificazione dei danni, il CTU ha riferito, con riguardo alla esondazione di ottobre del 1995, che <<dalla relazione di parte si evince che durante l'esondazione del 14.10.1995, in entrambe le serre vi era la coltura della lattuga cappuccia trapiantata da circa dieci giorni. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta della lattuga cappuccia sarebbe dovuta avvenire all'inizio del mese di dicembre del 1995, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 300 q.li, mentre il prezzo medio di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a dicembre del 1995 era di L. 3.100 al Kg, (all. n. 06). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impiantamento è complessivamente di 2.500 mq (mq 1.400 + mq 1.100), pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari:  $Pr = mq. 2.500 \times Kg 30.000 / mq.10.000 \times L. 3.100 / Kg = L. 23.250.000$  Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (concimazione, trattamenti, raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfetariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento la lattuga cappuccia doveva essere raccolta all'inizio del mese di dicembre, circa 50 giorni dopo, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 25% del prodotto finito.  $Sp = Pr \times 25\% = L. 23.250.000 \times 25\% = L. 5.812.500$ . Pertanto il danno sofferto dai proprietari dei due fondi in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 2.500 (mq 1.400 + mq 1.100), sarà:  $Danno = L. 23.250.000 - L. 5.812.500 = L. 17.437.500$  in € 9.005,72>>.

Ritiene il Collegio che le conclusioni del c.t.u. possano essere solo in parte condivise.

Invero, appare ragionevole ritenere che il mancato reddito sia inferiore a quello computato dal c.t.u. (pari in definitiva al 75% del prezzo di mercato dei frutti), in quanto non vi è prova del fatto che il ricorrente si occupi della vendita al dettaglio, per cui occorre piuttosto tener

conto del prezzo di vendita all'ingrosso, notoriamente inferiore a quelli medi indicati, ed individuare l'effettivo mancato reddito, detraendo al valore della produzione lorda vendibile le mancate spese che possono essere quantificate in una percentuale della stessa - del 60% - considerate le spese per la raccolta e quelle di trasporto e commercializzazione presso i più vicini mercati di riferimento. Ad avviso del collegio, pertanto, appare equo stimare l'ammontare dei danni pari al 40% degli importi indicati dal c.t.u. quale valore della produzione (L. 23.250.000), ossia pari ad € 4.803,05.

Con riguardo alla esondazione del maggio 1998, il CTU ha riferito che <<dalla relazione di parte del dott. Pio D'Amora si rileva che le colture in atto durante l'esondazione vi erano nella serra di 1.400 mq peperoncino dolce consociato a file alterne con fagiolini da cornetto varietà bobis, invece nella serra di 1.100 mq vi erano solo i fagiolini da cornetto varietà bobis. Ripetendo i calcoli come nel caso precedente si ottiene: 1) **DANNI ALLA SERRA DI 1.400 mq.** 1) Danno per perdita del peperoncino dolce consociato a file alterne con fagiolini. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la prima raccolta del peperoncino dolce (detto comunemente friarielli) in serra sarebbe dovuto avvenire nella metà del mese di giugno del 1998 (circa dopo 60 gg dal trapianto), e che la produzione ritraibile per ettaro è di 200 q.li, mentre il prezzo medio di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a giugno 1998 era di L. 800 al Kg. (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impiantamento è complessivamente di 1.400 mq, pertanto la quantità di produzione perduta ( $Pr$ ) è pari:  $Pr = mq. 1.400 \times Kg 20.000 / mq. 10.000 \times L. 800 / Kg = L. 2.240.000$  Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (concimazione, raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfaitariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i peperoncini per essere raccolti mancavano circa 40 giorni, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 15% del prodotto finito.  $Sp = Pr \times 15\% = L. 2.240.000 \times 15\% = L. 336.000$  Essendo i peperoncini dolci consociati a file alterne con i fagiolini, il danno sarà ridotto del 25%, in quanto i valori innanzi assunti della produzione e delle spese si riferiscono a colture di solo peperoncino. Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 1.400, sarà:  $Danno = (L. 2.240.000 - L. 336.000) \times 0,75 = L. 1.90480.000 \times 0,75 = L. 1.428.000$  in € 737,50 2) Danno per perdita del fagiolino consociato a file alterne con peperoncino. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta del fagiolino da cornetto varietà bobis sarebbe dovuta avvenire a fine maggio del 1998, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 150 q.li, mentre il prezzo di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (SA), riferito sempre a maggio 1998 era di L. 3.000 al Kg. (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impiantamento

è di 1.400 mq, pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari:  $Pr = mq. 1.400 \times Kg 15.000 / mq. 10.000 \times L. 3.000 / Kg = L. 6.300.000$  Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfetariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i fagiolini era prossimi alla raccolta, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 13% del prodotto finito.  $Sp = Pr \times 13\% = L. 6.300.000 \times 13\% = L. 819.000$ . Essendo i fagiolini consociati a file alterne con il peperoncino dolce, il danno sarà ridotto del 25%, in quanto i valori innanzi assunti della produzione e delle spese si riferiscono a colture di solo fagiolini. Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di mq. 1.400, sarà:  $Danno = (L. 6.300.000 - L. 819.000) \times 0,75 = L. 5.481.000 \times 0,75 = L. 4.110.750$  in € 2.123,02 II) DANNI ALLA SERRA DI 1.100 mq.

3) Danno per perdita del fagiolino. Da indagini fatte in loco, si è appurato che la raccolta del fagiolino da cornetto varietà bobis sarebbe dovuta avvenire a fine maggio del 1998, e che la produzione ritraibile per ettaro è di 150 q.li, mentre il prezzo di mercato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Pagani (S.A), riferito sempre a maggio 1998 era di L. 3.000 al Kg, (all. n. 07). Dalla relazione di parte si ricava che la superficie interessata dall'impantanamento è di 1.100 mq, pertanto la quantità di produzione perduta (Pr) è pari:  $Pr = mq. 1.100 \times Kg 15.000 / mq. 10.000 \times L. 3.000 / Kg = L. 4.950.000$  Le mancate spese che avrebbe dovuto sostenere l'imprenditore agricolo per rendere il prodotto finito commerciabile (raccolta e confezionamento) saranno quantificate forfetariamente tenendo conto che alla data dell'allagamento i fagiolini era prossimi alla raccolta, quindi le spese ancora da sostenere si stimano pari al 13% del prodotto finito.  $Sp = Pr \times 13\% = L. 4.950.000 \times 13\% = L. 643.500$  Pertanto il danno sofferto dal proprietario del fondo in seguito alla perdita totale del prodotto dell'anno su una striscia di terreno di 1.100 mq., è pari:  $Danno = (L. 4.950.000 - L. 643.500) = L. 4.306.500$  in € 2.224,12 >>.

Per le medesime considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene di condividere solo in parte le conclusioni del c.t.u.

Invero, appare ragionevole ritenere che il mancato reddito sia inferiore a quello computato dal c.t.u. (pari in definitiva al 85% del prezzo di mercato dei frutti, per il peperoncino, al 87% del prezzo, per il fagiolino), in quanto non vi è prova del fatto che il ricorrente si occupi della vendita al dettaglio, per cui occorre piuttosto tener conto del prezzo di vendita all'ingrosso, notoriamente inferiore a quelli medi indicati, ed individuare l'effettivo mancato reddito, detraendo al valore della produzione lorda vendibile le mancate spese che possono essere quantificate in una percentuale della stessa - del 60% - considerate le spese per la raccolta e quelle di trasporto e commercializzazione presso i più vicini mercati di riferimento. Ad

avviso del collegio, pertanto, appare equo stimare l'ammontare dei danni pari al 40% degli importi indicati dal c.t.u. quale valore della produzione (L. 2.240.000 per il peperoncino; L. 6.300.000 per il fagiolino della serra di 1.400 mq; L. 4.950.000 per il fagiolino della serra di 1.100 mq), ossia pari ad € 2.790,00.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (4.10.1995, quanto ad € 4.803,05, e 5.5.1998, quanto ad € 2.790,00) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. Spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Sarno Giuseppe e Fumo Maria nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 7.593,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;


2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 242,00 per spese, € 1.320,00 per diritti ed € 1.387,50 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 21.5.2012


IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANNE MARIA FRASCA



CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 20 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANNA MARIA FRASCA

